



COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 48 del 23/12/2019)

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta e soggetto passivo

Art. 3 – Esenzioni

Art. 4 – Applicazione dell'imposta

Art. 5 – Versamenti e dichiarazioni

Art. 6 – Interventi finanziabili e destinazione dei proventi

Art. 7 – Disposizioni in materia di accertamento

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Contenzioso

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA e SOGGETTO PASSIVO

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia situate nel Comune di Barge, disciplinate dalle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) e dal D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 (nuovo codice del turismo).

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui al comma 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Barge .

3. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

4 . Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

5. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissioni di appositi cartelli.

Articolo 3

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- gli studenti in gita scolastica con i relativi docenti accompagnatori;
- gli autisti degli autobus e le guide turistiche che accompagnano comitive.

Articolo 4

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1.L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento per un massimo di otto pernottamenti.

2. L'imposta di soggiorno è dovuta in misura pari a :

- € 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti e effettuati in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, affittacamere e locande, case ed appartamenti per vacanze e residence, attività di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale , alberghi con classificazione fino a due stelle;

- € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi e strutture ricettive con classificazione da tre stelle e superiori;

3. La misura dell'imposta può essere modificata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1.Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Barge dell'imposta riscossa con periodicità quadrimestrale, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del quadrimestre, pertanto entro le seguenti scadenze: 15 maggio per il primo quadrimestre; 15 settembre per il secondo quadrimestre; 15 gennaio per il terzo quadrimestre.

2.Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a)mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

b)mediante bonifico bancario;

c)mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune;

d)mediante altre forme di versamento attivate dal Comune.

3.Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 2 deve comunicare al Comune di Barge, entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre, contestualmente al versamento di cui al precedente comma, l'importo versato, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del quadrimestre precedente nonché il relativo periodo, con la distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

Articolo 6

INTERVENTI FINANZIABILI E DESTINAZIONE DEI PROVENTI

1. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i proventi dell'imposta di soggiorno possono essere destinati a finanziare:

a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi eco-sostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;

d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;

e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;

f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale o durante i periodi di bassa stagione;

g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;

h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. La destinazione dei proventi alle finalità suddette verrà stabilita in sede di programmazione annuale.

3. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario verrà presentata al Consiglio Comunale una relazione illustrante la realizzazione degli interventi finanziati annualmente con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Articolo 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto sostituto d'imposta, a

pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 8

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 11 del Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie e del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, secondo il procedimento di irrogazione previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e nei modi previsti della legge in materia di fiscalità locale.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.